



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 379 del 2017, proposto da:  
Impresa De Mitri S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Gili, Alessia Quilico, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Gili in Torino, via Vela 29;

***contro***

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevecchio N. 68;

***per l'annullamento***

- della nota del 7 aprile 2017, prot. n. 2647 ed allegata determinazione 16 marzo 2017, n. 94, con cui il Covar14 ha deciso di escutere la cauzione provvisoria, pari a euro 37.838,00, fornita dalla Impresa De Mitri s.r.l., esclusa dalla procedura aperta

per l'affidamento del servizio post conduzione e manutenzione delle discariche consortili (CIG 6841411EF1);

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la nota del 21 febbraio 2017, prot. n. 1393-VI, di avvio del procedimento per l'escussione della cauzione provvisoria; la nota 3 aprile 2017, prot. n. 2522-VI, con la quale l'Amministrazione ha chiesto al garante Tokio Marine HCC - International Group il versamento dell'importo della cauzione entro 15 giorni; la nota del 7 aprile 2017, prot. n. 2648, con la quale l'Amministrazione ha esteso al garante i termini di pagamento a 30 giorni;

per quanto occorra, la nota del 16 febbraio 2017, prot. n. 1244-VI, la nota del 23 febbraio 2017, prot. n. 1465-VI, la determinazione del 15 febbraio 2017, n. 59 la nota del 27 gennaio 2017, n. 707-VI, relative all'esclusione dell'Impresa De Mitri dalla procedura di gara di riferimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

L'Impresa De Mitri s.r.l. (di seguito anche solo "De Mitri") ha partecipato alla procedura di gara indetta nel 2106 dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (da ora anche solo Covar14), per l'affidamento del servizio di post conduzione e manutenzione delle discariche consortili.

E' risultata aggiudicataria, ma è stata esclusa per mancata continuità del requisito fiscale post dichiarazione di gara. La stazione appaltante ha quindi escusso la cauzione provvisoria, ritenendo sussistere una situazione di "dolo o colpa grave" in capo all'impresa.

Espone l'impresa che la decisione dell'escussione è stata basata sulla esistenza di tre cartelle di pagamento, di cui due per adempimenti societari pregressi (cartelle di pagamento n. 11020140003426191 e n. 11020140044270377 rispettivamente di euro 453,90 e di euro 4.073,86) ed una terza per un debito di imposta del 2013 (cartella di pagamento n. 1102016003945657 di euro 57.671,03, notificata il 12 ottobre 2016).

Le difese presentate dalla ricorrente si sono concentrate su questi profili:

- quanto alle prime due cartelle di pagamento, sono inevase per un mero disguido; si tratta di un importo inferiore al tetto di euro 10.000,000 previsto dall'art. 48 bis, comma 1 d.P.R. n. 602/1973 e risultano essere state comunque saldate;
- quanto alla terza cartella di pagamento, di euro 57.671,03, non vi sarebbe una situazione censurabile con l'esclusione dalla gara, in quanto l'impresa era intenzionata a pagare il dovuto e stava attendendo le indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia per chiedere la cd. rottamazione delle cartelle esattoriali, a fronte della recente normativa (d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225).

L'istanza di adesione agevolata al pagamento, è stata presentata in data 27 gennaio 2017.

Il Covar14 ha escluso la partecipante e quindi avviato il procedimento per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria, assegnando il termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni.

La ditta ha richiamato l'attenzione sul fatto che la nuova normativa di riferimento (art. 93, comma 6 d.lgs. n. 50/2016) non permette più in automatico l'escussione

della cauzione, operando a garanzia dell'impresa un'ulteriore verifica e valutazione, in termini di verificata esistenza di ragioni di significativo "rimprovero" (dolo o colpa grave).

Con nota 3 aprile 2017, prot. n. 2522-VI, inoltrata solo per conoscenza alla De Mitri, il Covar14 ha chiesto direttamente al garante (Tokio Marine HCC - International Group), entro 15 giorni, il pagamento della cauzione provvisoria pari ad euro 37.838,00.

L'escussione è stata attuata con determina n. 94 del 16 marzo 2017 ed è stata motivata come segue:

- *"(..) pur non essendo stata presentata una falsa dichiarazione (...) l'operatore economico non ha impedito, come peraltro agevolmente avrebbe potuto, l'acquisizione del carattere di definitività dell'accertamento di cui alla cartella di pagamento n. 11020160039456579, anno di imposta 2013, notificata il 12 ottobre 2016";*
- *"è principio consolidato ed incontestato che la regolarità fiscale debba essere mantenuta per tutto l'arco di svolgimento della gara fino al momento dell'aggiudicazione (...);"*
- *"la paventata impossibilità di accedere allo strumento di definizione agevolata della cosiddetta "rottamazione delle cartelle" per indisponibilità delle indicazioni operative si ritiene che non possa avere un effetto sterilizzante della situazione di irregolarità, essendo disponibili strumenti alternativi per neutralizzare l'acquisizione del carattere di definitività dell'accertamento, quali il ricorso giurisdizionale (peraltro non preclusivo dell'accesso alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del DL 193/2016) o la presentazione di un'istanza di dilazione ordinaria".*
- *"la cauzione provvisoria si pone quale garanzia del rispetto dell'ampio patto d'integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche";*
- *"nel contesto fattuale delineato, l'aver presentato una dichiarazione in ordine alla regolarità fiscale in data 2 dicembre con la consapevolezza, stante il pregresso perfezionamento della notificazione della suddetta cartella di pagamento alla data del 12 ottobre 2016, che tale accertamento pochi giorni dopo – e precisamente in data 12 dicembre 2016 – avrebbe acquisito*

*carattere di definitività, senza adottare opportuni accorgimenti onde evitare il prodursi di tale effetto in corso di gara, integra gli estremi quantomeno della colpa grave, implicando la consapevole accettazione del rischio di perdita dei requisiti in costanza di procedura;*

*- “il livello di diligenza ragionevolmente attendibile da un operatore qualificato di settore usualmente partecipante a procedure di gara implica la conoscenza di tali effetti e della rottura del patto di integrità con la stazione appaltante”;*

*- “la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario”.*

Sempre con nota del 7 aprile 2017, ora prot. n. 2648 l'Amministrazione ha infine comunicato al garante l'estensione del termine di pagamento da 15 a 30 giorni.

Avverso gli atti in epigrafe, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 93, comma 6 d.lgs. n. 50/2016. Violazione, falsa applicazione degli artt. 3 e 10 l. n. 241/1990, Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità ed erroneità della motivazione: l'art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, a differenza della precedente normativa (art. 75 d.lgs. n. 163/2006), prevede che l'escussione della cauzione provvisoria possa avvenire solo in caso di “fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave”, che l'Amministrazione deve preventivamente accertare e vagliare.

Sottolinea la ricorrente come l'art 93 abbia una formulazione totalmente differente rispetto alla precedente disposizione e anche allo schema originario, per cui la stazione appaltante può incamerare la cauzione provvisoria, in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto dell'affidatario, solo se provi il dolo o la colpa grave.

Nel caso in esame non sussisterebbe il requisito né del dolo, né della colpa.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso. Ha sollevato eccezione di inammissibilità, stante la natura discrezionale del provvedimento.

Con ordinanza n.194 del 4 maggio 2017 la domanda cautelare veniva respinta.

All'udienza del 7 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1) L'impresa De Mitri s.r.l. impugna la determinazione n. 94 di data 16.3.2017 a mezzo della quale il Consorzio Covar14 ha disposto l'escussione della cauzione provvisoria, pari a € 37.838,00, depositata dalla ricorrente nella procedura aperta per l'affidamento del servizio di post conduzione e manutenzione delle discariche di Beinasco (località Borgo Melano), Vinovo (località La Motta), La Loggia (Località Tetti Sagrini) e Orbassano (regione Gonzole) - CIG 6841411EF1.

Con un unico motivo di ricorso, la società De Mitri lamenta che ai sensi dell'art. 93 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, nella versione *ratione temporis* applicabile (e cioè nella versione anteriore alla modifica introdotta dall'art. 59 comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 56/2017), la Stazione appaltante avrebbe potuto escutere la cauzione provvisoria solo in caso di “fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave”.

Nel caso di specie, la condotta rilevante, che la Stazione appaltante aveva ritenuto connotata da colpa grave, consisteva nell'aver la ricorrente partecipato alla procedura nonostante versasse in una situazione di grave irregolarità fiscale.

In particolare, venivano in rilievo quattro pendenze tributarie non risolte dall'impresa alla data del 5.12.2016, termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Nel dettaglio si trattava di una cartella esattoriale per € 57.671,03 notificata dall'Agenzia delle Entrate in data 12.10.2016, di una cartella per € 453,90 notificata in data 3.2.2014, di una cartella per € 4.073,86 notificata in data 4.8.2014 e di una cartella per € 469,91 notificata in data 3.2.2014.

Al riguardo, afferma la ricorrente che con la legge n. 225/2016 approvata l'1.12.2016 il Parlamento aveva convertito il D.L. n. 193/2016 adottato il 22.10.2016, che all'art. 6 consentiva la cd. “rottamazione delle cartelle esattoriali”, e

cioè la definizione agevolata di crediti affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 2000 al 2016.

La ricorrente afferma che, alla data di scadenza di presentazione delle offerte, l'Amministrazione Finanziaria non aveva ancora dettato le indicazioni operative per accedere al beneficio della definizione agevolata.

Vertendosi in una situazione nella quale la disciplina di riferimento era ancora in fieri, la ricorrente esclude che la propria condizione di irregolarità fiscale fosse connotata da colpa grave.

Sotto questo profilo, afferma la ricorrente che la Stazione appaltante avrebbe errato nel disporre l'escussione della cauzione provvisoria in applicazione dell'art. 93 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

Sotto connesso profilo, il provvedimento impugnato sarebbe viziato per difetto di motivazione e per violazione dei diritti di partecipazione al procedimento.

2) In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dal Consorzio, secondo cui il potere discrezionale della Stazione appaltante di valutare ai sensi dell'art. 93 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il grado della colpa dell'impresa sarebbe insindacabile.

L'unico sindacato giurisdizionale ammissibile riguarderebbe solo eventuali profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza oppure il travisamento dei fatti.

Di conseguenza il ricorso, teso a contestare l'esercizio dell'anzidetto potere discrezionale, sarebbe inammissibile.

L'eccezione è infondata.

Infatti nel caso di specie non viene in rilievo il sindacato su una scelta discrezionale della Stazione appaltante posta di fronte a più alternative, quanto piuttosto la corretta applicazione di una norma di legge, e cioè l'art. 93 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, nella versione *ratione temporis* applicabile.

La norma in questione conteneva un concetto giuridico a contenuto indeterminato - quello di “gravità” della colpa - e affidava quindi all’autorità pubblica una potestà di giudizio che è espressione tipica di discrezionalità tecnica. E’ quindi affidato all’interprete il potere ricostruttivo, attraverso l’utilizzo di parametri che vanno completati e specificati con elementi o criteri extra-giuridici (Consiglio di Stato, Commissione speciale – 25/9/2017 n. 2042 su linee guida ANAC).

Il sindacato del Giudice Amministrativo sull'esercizio della discrezionalità tecnica non ha carattere “estrinseco”, cioè limitato al controllo sull'adeguatezza dell'istruttoria, sulla ragionevolezza e sulla corretta rappresentazione della realtà, ma ha carattere “intrinseco”, cioè esteso all'attendibilità della valutazione effettuata dalla PA.

Rileva peraltro il Collegio che la posizione soggettiva della quale la parte ricorrente chiede tutela ha consistenza di diritto soggettivo, atteso che riguarda la fondatezza della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti dal Consorzio resistente.

Venendo in rilievo la procedura per l'affidamento di un servizio pubblico, la controversia ricade quindi nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1) c.p.a..

Ne consegue che, vertendo nelle materie di giurisdizione esclusiva, la cognizione del Giudice Amministrativo è piena, nel senso che non rimane confinata all'esame dei vizi dedotti nei confronti del provvedimento finale, ma si estende all'intero rapporto, fermi restando il rispetto del principio della domanda e, sotto altro profilo, il rispetto della riserva di amministrazione.

Ciò premesso, anche da questo punto di vista sussiste il potere del Giudice Amministrativo di valutare se il Consorzio ha esercitato il proprio diritto di escutere la cauzione provvisoria nel rispetto dei presupposti previsti dall'art. 93 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, nella versione *ratione temporis* applicabile.

3) Nel merito, il ricorso promosso dalla società De Mitri è infondato.

3.1 Sotto un primo profilo sono infondate le doglianze riguardanti la violazione dei diritti di partecipazione procedimentale, il difetto di istruttoria ed il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Infatti il Consorzio, prima di adottare in data 16.3.2017 la determinazione n. 94, aveva chiesto all'impresa di presentare osservazioni sulla vicenda con note inviate in data 27.1.2017, 31.1.2017, 21.2.2017. L'impresa depositava memorie in data 6.2.2017, 22.2.2017 e 7.3.2017, sulle quali il Consorzio prendeva posizione nella parte motiva del provvedimento impugnato.

Per quanto riguarda la censura di difetto di istruttoria, la ricorrente da un lato non indica quali elementi il Consorzio avrebbe omesso di esaminare, dall'altro non contesta il fatto sotteso all'adozione del provvedimento impugnato, e cioè le pendenze fiscali.

Inoltre, anche a volere astrarre dal merito della decisione in concreto assunta dal Consorzio, la motivazione contenuta nella deliberazione n. 94 collega tra loro in modo logico e coerente i presupposti di fatto, il ragionamento giuridico e le conclusioni.

3.2 Passando al cuore del ricorso, cioè la dedotta violazione dell'art. 93 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, si osserva quanto segue.

La versione *ratione temporis* applicabile alla fattispecie dell'art. 93 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, che subordinava l'escussione della cauzione al "fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo e colpa grave", è rimasta in vigore per un periodo relativamente breve, decorrente dal 20.4.2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016) al 20.5.2017, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Il precedente normativo consisteva nell'art. 75 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 ("La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell'affidatario”), il cui tenore letterale corrisponde pressoché esattamente alla versione attualmente in vigore dell’art. 93 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (“La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario”).

Secondo l’orientamento giurisprudenziale che appare prevalente, negli appalti pubblici, l’incameramento della cauzione, ai sensi degli artt. 48 e 75 del d.lgs. n. 163 del 2006, costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione per il riscontro del difetto dei requisiti dichiarati e non richiede la prova della colpa del concorrente nel rendere le dichiarazioni, né impone o consente alla stazione appaltante di valutare discrezionalmente il caso concreto al fine di procedere o meno all’applicazione della misura (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 28 dicembre 2017, n. 6148.)

Secondo il medesimo indirizzo giurisprudenziale, l’incameramento della cauzione provvisoria costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione dalla gara, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti ed insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa dell’evento che ha comportato l’esclusione (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5709.)

Ritiene il Collegio che la severità con la quale da sempre l’ordinamento si atteggia di fronte alla riscontrata carenza dei requisiti del concorrente debba orientare l’interprete anche nell’applicazione dell’art. 93 comma 6 del D.Lgs. nella versione vigente all’epoca dei fatti di causa che, per inciso, poneva le stazioni appaltanti in una condizione di maggior debolezza alla quale il D.Lgs. n. 56/2017 ha posto rimedio (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. V, 28 dicembre 2017, n. 6148 “la modifica sopravvenuta dà ragione della volontà del legislatore di attenersi ad una disciplina più rigorosa, ma evidentemente ritenuta più rispondente alle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa.”).

La verifica del grado della colpa dell'operatore economico deve quindi svolgersi con speciale rigore, tenuto conto dell'interesse pubblico che viene in rilievo.

Detto ciò, l'escussione della cauzione si traduce nella liquidazione anticipata dei danni subiti dall'Amministrazione per avere inutilmente confidato nell'attendibilità dell'offerta contrattuale del concorrente.

Si verte quindi nell'ambito della responsabilità precontrattuale dell'operatore economico, il quale è soggetto agli obblighi previsti dagli artt. 1337 e 1338 CC, la violazione dei quali comporta il sorgere del diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno.

Nel caso di specie l'impresa De Mitri ha indotto il Consorzio a confidare nella sua capacità a contrarre, quando invece sotto questo profilo il contratto - qualora affidato alla De Mitri - sarebbe stato viziato.

Infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale l'operatore economico non solo deve possedere al momento della candidatura in sede di gara tutti i requisiti di ordine generale, oltre che quelli tecnico-economico-professionali, necessari per contrattare con la pubblica amministrazione, ma deve anche mantenerli al momento della stipula del contratto e durante l'adempimento dell'obbligazione contrattuale (T.A.R. Toscana, sez. I, 6 novembre 2017, n. 1355.)

L'impresa ha quindi concretamente creato il rischio che si verificasse la situazione prefigurata dall'art. 1338 CC, secondo il quale "La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto".

Al riguardo, l'impresa - nel giustificare la propria condotta con l'attesa di chiarimenti operativi sulla definizione agevolata dei debiti verso l'erario - ammette che alla data di presentazione dell'offerta essa era consapevole della propria condizione di irregolarità fiscale, quantomeno con riferimento al debito indicato

nella cartella esattoriale notificata il precedente 12.10.2016 per la somma di € 57.671,03.

In ragione dell'entità della somma, veniva in rilievo una situazione di inadempimento fiscale grave che, ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, giustificava l'esclusione dalla procedura.

La stessa De Mitri appare consapevole della gravità di tale situazione di irregolarità fiscale, atteso che essa è rimasta acquiescente nei confronti del provvedimento di esclusione dalla procedura fondato proprio su tale presupposto.

In proposito, è significativo che l'impresa non abbia impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura.

Nondimeno, si trattava di una situazione di irregolarità fiscale che l'impresa, ai fini della stipula del contratto, avrebbe dovuto, e potuto agevolmente, sanare prima della termine del 5.12.2016 previsto per la presentazione delle offerte, come prescritto dal predetto art. 80 comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016.

Infatti l'impresa avrebbe potuto accedere quantomeno all'istituto della rateazione fiscale, come giustamente eccepito dalla difesa del Consorzio, in quanto la cd. "rottamazione" della cartella esattoriale non era l'unico strumento idoneo a sterilizzare la condizione di irregolarità fiscale.

Al riguardo, si precisa che il bando era stato pubblicato sulla GUUE in data 29.10.2016 e che, come detto, il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 5.12.2016.

Durante tale arco temporale la ricorrente aveva tutto il tempo per maturare il requisito di regolarità fiscale in vista dalla presentazione dell'offerta, mediante l'impegno vincolante al pagamento del debito senza limitarsi all'attesa passiva di istruzioni operative.

Sotto connesso profilo, in violazione dell'art. 1337c.c. l'impresa ha coinvolto il Consorzio in una inutile "trattativa", declinatasi nell'impiego di risorse

amministrative per l'esame dell'offerta poi rivelatasi inammissibile. A tale pregiudizio, va aggiunto lo slittamento dei tempi e l'impiego di ulteriori risorse per l'affidamento del contratto ad un altro operatore.

Dai tratti salienti della fattispecie - il coinvolgimento della Stazione appaltante in una trattativa inutile, la produzione del rischio di concludere un contratto viziato, l'evitabilità della creazione di tali pregiudizi - la condotta tenuta dalla ricorrente appare connotata da colpa grave rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 93 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, nella versione vigente all'epoca dei fatti di causa.

Appare quindi legittima la decisione del Consorzio di escutere la cauzione provvisoria in applicazione dell'art. 93 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

4) In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società De Mitri s.r.l., al pagamento delle spese di lite a favore del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 - Co.VA.R14, quantificate in € 2.000,00 (duemila,00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Silvana Bini**

**IL PRESIDENTE**  
**Domenico Giordano**

IL SEGRETARIO